

**PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Rep. N.

CIG:

**SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' DI
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA**

Tra i Signori:

- dott. Cristiano Trotter, nato a Mezzano (TN), il 27 novembre 1964, domiciliato per la sua carica in Strembo, presso la sede del Parco Naturale Adamello – Brenta, Via Nazionale 24, codice fiscale 95006040224, partita I.V.A. 01300650221, il quale agisce in rappresentanza dello stesso, nella sua qualità di Direttore, investito dei poteri di stipulazione dei contratti deliberati dalla Giunta esecutiva dell'Ente medesimo ai sensi dell'articolo n. 14 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35 Leg;

- dott. Rosario Fichera, nato a _____, il _____ e residente a _____, n. _____, codice fiscale _____, partita I.V.A. _____;

- vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. xxx di data 14 maggio 2018 avente ad oggetto "*Affidamento di incarico professionale ai sensi dell'art. 39 sexies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 per l'effettuazione di attività di divulgazione scientifica.*".

Si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

1. Il Parco Naturale Adamello Brenta, di seguito denominato Ente, affida al

dott. Rosario Fichera, di seguito denominato professionista, che accetta, un incarico professionale avente ad oggetto l'effettuazione di attività di divulgazione scientifica attraverso la metodologia del teatro.

2. L'incarico ha per oggetto l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione di attività di divulgazione scientifica attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- Composizione colonna sonora per gli spettacoli e i video-reportage (compreso acquisizione diritti).
- Produzione di n. 5 video reportage naturalistico-ambientali.
- Produzione n. 5 spettacoli al chiuso e 2 all'aperto di "Trentino Natura 2000 – La biodiversità intorno a noi" (compreso service luci-audio e diritti SIAE).
- Noleggio sala teatro/attrezzature per esterni.
- Comunicazione/promozione: depliant e locandine (con utilizzo di supporti cartacei certificati green); promozione dell'iniziativa su sito dedicato e social e media (stampa/radio).

3. L'oggetto dell'incarico, di cui al comma precedente, nonché il contenuto dell'offerta del dott. Fichera, di data 20 giugno 2017 (ns. prot. n. 2719/4.12), che viene allegata al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale - non possono essere variati senza preventiva autorizzazione del Direttore dell'Ente Parco e stipulazione del relativo atto aggiuntivo al presente contratto.

ARTICOLO 2 – PROGRAMMA DI LAVORO

1. Nell'espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 1, il dott. Fichera dovrà realizzare le attività in autonomia, eventualmente avvalendosi dell'operato di propri collaboratori, senza che questo comporti alcuna formalizzazione

ulteriore da parte dell'Ente Parco.

2. Il professionista è obbligato, in ogni caso, all'osservanza delle norme di deontologia professionale, delle indicazioni fornite dall'amministrazione e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile.

3. L'Ente Parco sarà costantemente informato sullo svolgimento delle prestazioni professionali esercitate e potrà fornire opportune direttive in merito.

4. Il dott. Fichera si impegna inoltre ad effettuare gli incontri ritenuti opportuni a parere dell'Ente Parco, per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'incarico oggetto della presente convenzione e per la definizione delle soluzioni concordate. Le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo delle spese esposte in offerta.

5. Per l'espletamento della prestazione oggetto del presente contratto, il dott. Fichera deve osservare tutte le normative vigenti in materia.

6. Il dott. Fichera si impegna in ogni caso ad adeguare l'espletamento delle attività sottese all'incarico alle richieste che l'Ente Parco intenda presentare, senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.

ARTICOLO 3 – ELABORATI

Gli elaborati (colonna sonora, video, depliant, locandine) previsti dal presente contratto rimarranno di proprietà dell'Ente Parco, che si riserva la facoltà di una loro pubblicazione. Sono quindi vietati al dott. Fichera l'utilizzo, la divulgazione e la pubblicazione dei risultati delle attività svolte nell'ambito del presente lavoro in qualsiasi forma.

ARTICOLO 4 – CLAUSOLE DI GARANZIA

1. Il professionista dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge per assumere incarichi presso un Pubblica

Amministrazione.

2. Il professionista sarà assoggettato alle condizioni e penalità previste e dovrà uniformarsi alle vigenti disposizioni che regolano la materia.

ARTICOLO 5 - DURATA

L'incarico di cui all'articolo 1 decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2018. Alla scadenza il contratto non potrà, in alcun caso, essere prorogato o tacitamente rinnovato.

ARTICOLO 6 - COMPENSO

Il compenso complessivo, pattuito ed accettato tra le parti, per l'incarico, di cui all'articolo 1, al lordo delle ritenute e degli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi imposti dalla legge a carico del professionista, è pari ad euro 28.426,00 (ventottomilaquattrocentoventisei/00).

ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del compenso avverrà, previa verifica del risultato dell'attività oggetto dell'incarico, in rate trimestrali posticipate da corrispondersi entro 30 giorni dal ricevimento delle relative fatture in formato elettronico e previa attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Dirigente o da un suo Sostituto. Il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è **UFKQER**.

ART. 8 – INCOMPATIBILITA'

1. Il Professionista, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'Ente Parco che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso

Ente nei confronti del medesimo Professionista nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione dell'Ente Parco - ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. A tal fine il Professionista dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il Professionista, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Professionista, il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente contratto, dandone preavviso alla controparte almeno 30 giorni prima della data in cui il

recesso deve avere esecuzione.

2. Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del Professionista, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'Ente Parco in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le Parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

4. L'Ente Parco si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte della ditta.

ARTICOLO 10 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico, di cui il professionista dovesse venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto il professionista non ne potrà far uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto dell'incarico.

ARTICOLO 11 - PRIVACY

L'Ente e il professionista si impegnano reciprocamente affinché i dati forniti da entrambi vengano utilizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 di data 30 giugno 2003.

ARTICOLO 12 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile in materia.

ARTICOLO 13 - AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

Per ogni effetto del presente contratto le parti convengono che per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Trento.

ARTICOLO 14 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il professionista dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. A tal fine il professionista si obbliga a comunicare all'Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge succitata nonché nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ARTICOLO 15 - CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG)

Il CIG attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (AVCP) ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, finalizzato alla tracciabilità dei flussi di denaro pubblico, è _____. Il CIG dovrà essere riportato sulle fatture emesse a carico dell'Ente.

ARTICOLO 16 - ONERI

Tutte le spese inerenti la stipula del presente atto sono a carico del professionista.

ARTICOLO 17 – REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lettera b) della Tariffa, Parte II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Strembo, 2018

PARCO NATURALE ADAMELLO - BRENTA

Il Direttore

dott. Cristiano Trotter

Strembo, 2018

Il Professionista

dott. Rosario Fichera

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile, le parti approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli: art. 3 (luogo), art. 5 (autonomia del professionista), art. 8 (risoluzione), art. 9 (penale), art. 10 (riservatezza), art. 13 (autorità giudiziaria) e art. 16 (oneri).

Strembo, 2018

PARCO NATURALE ADAMELLO - BRENTA

Il Direttore

dott. Cristiano Trotter

Strembo, 2018

Il Professionista

dott. Rosario Fichera

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta esecutiva n. xxx di
data 14 maggio 2018.

Il Segretario

Dott. Cristiano Trotter

Il Presidente

Avv. Joseph Masè